

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 febbraio 1982

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTR. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 54572796-54572385

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica in Roma in due distinti fascicoli recanti, uno le Parti I e II (Atti della Regione e Atti dello Stato di interesse regionale) e l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo: L. 200 (per ogni sedici pagine o frazione) - Arretrato: il doppio. I fascicoli sono in vendita presso gli uffici della Regione in via Cristoforo Colombo n. 212, tel. 54572796, dalle ore 10 alle ore 12,30 e presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria dello Stato, Piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Libreria Forense, via Marianna Dionigi, 26, tel. 3604698; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; FROSINONE - Libreria Cataldi, via Minghetti, 4/a, tel. 0775/851339; LATINA - Centro Contabile Libreria Amministrativa, via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/42826; RIETI - Libreria Tomassetti, via Garibaldi n. 290, tel. 0746/43614; VITERBO - Libreria Benedetti R., Palazzo Uffici Finanziari - Località Pietrare, tel. 0761/35956

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I, II e III è di L. 14.000; per le Parti I e II, di L. 10.000; per la Parte III, di L. 4.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire alla Direzione del Bollettino almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 450 per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

ABBONAMENTI 1982

Si avverte chi intende sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento al Bollettino Ufficiale che per il 1982 le tariffe sono le seguenti:

- abbonamento annuale alle parti I, II e III L. 14.000
- abbonamento annuale alle parti I (atti della Regione) e II (atti dello Stato di interesse regionale) » 10.000
- abbonamento annuale alla parte III (avvisi e concorsi) » 4.000

Il costo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sul modulo del c/c dovranno essere precisati, a macchina o a stampatello, il nominativo e l'indirizzo completo di C.A.P. del beneficiario dell'abbonamento oltretutto, nello spazio riservato alla causale del versamento, le parti del Bollettino richieste.

L'abbonamento annuale s'intende sottoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche se redatto nei mesi compresi da gennaio a dicembre.

Si fa presente, quindi, che per gli abbonamenti i cui c/c postali perverranno all'ufficio del Bollettino Ufficiale oltre il 1° gennaio non si può assicurare l'invio degli arretrati.

Si consiglia, perciò, di inviare il c/c postale in congruo anticipo dall'inizio dell'anno, tenuto presente il tempo occorrente, sia ai servizi postali per comunicare l'avvenuto versamento, sia agli uffici del Bollettino per registrazioni e trascrizioni su schede meccanografiche, sia per il fascettario e la spedizione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1982, n. 3.

Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale Pag. 486

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1982, n. 4.

Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, recante: «Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979». Pag. 487

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 novembre 1981, n. 169.

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio Pag. 487

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 dicembre 1981, n. 172.

Costituzione di nove commissioni consiliari permanenti. Ripartizione delle competenze, revoca della deliberazione n. 18 del 23 settembre 1975 Pag. 492

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 dicembre 1981, n. 173.

Elezione di un rappresentante della Regione Lazio quale membro effettivo in seno al Consiglio sanitario nazionale. Pag. 493

Art. 3.

Informazioni

A partire dal 1° gennaio 1982 le Unità sanitarie locali devono organizzare:

1) corsi gratuiti aperti a gruppi di cittadini di ambo i sessi, ad insegnanti ed allievi delle scuole di ogni ordine e grado, che prevedano:

a) una corretta informazione, anche con l'ausilio di pubblicazioni e di mezzi audiovisivi, relativa ad un parto ed una nascita senza violenza a partire dalla sua gestione personalizzata da parte della donna;

b) l'illustrazione delle varie metodiche di rilassamento;

2) corsi gratuiti a disposizione delle gestanti per prepararle specificatamente al parto con informazioni corrette e mettendo loro a disposizione metodiche pratiche adatte ad aiutarle a gestire autonomamente la gravidanza, il parto, il puerperio e l'allattamento immediato, precoce, non misto, a richiesta. Ogni gestante può liberamente scegliere fra le varie metodiche disponibili nelle Unità sanitarie locali.

Art. 4.

Modifiche strutturali

A partire dal 1° gennaio 1982 non potranno essere approvati progetti di nuova costruzione o ristrutturazione di reparti di ostetricia, neonatologia, pediatria, se non consentono la piena applicazione della presente legge.

I reparti di cui al comma precedente, compresi in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con la Regione, devono rendere possibile l'applicazione del parto e della nascita senza violenza anche mediante opere di adattamento delle strutture e delle attrezzature da effettuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Tali opere sono finanziate dalla Regione.

Art. 5.

Parto a domicilio

Le Unità sanitarie locali devono promuovere iniziative atte ad agevolare il parto e la nascita domiciliare secondo i principi della presente legge ed effettuare la relativa completa assistenza su richiesta delle gestanti che decidano di partorire a domicilio.

Art. 6.

Sanzioni

La gestante a cui sia stato imposto il travaglio od il parto o la nascita o l'allattamento con principi diversi da quelli contenuti nella presente legge, in assenza di gravi processi patologici in corso o prevedibili, può presentare denuncia al presidente della commissione di gestione delle unità sanitarie locali cui essa si è rivolta. Il presidente entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia deve istruire la pratica per le eventuali sanzioni a carico del soggetto responsabile.

Art. 7.

Finanziamenti

La spesa prevista per l'anno 1982 ammonta a lire 250 milioni ed è finanziata con appositi stanziamenti prelevati dai fondi assegnati dal piano sanitario nazionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il disposto di cui agli articoli 2 e 5 avrà applicazione dal 1° luglio 1982.

NORMA TRANSITORIA

Preparazione del personale

Durante l'anno 1982 la Regione deve attuare corsi gratuiti di preparazione del personale sanitario addetto all'assistenza della donna e del neonato per tutto il periodo del ricovero, in modo da metterlo in grado di attuare i principi del parto e della nascita senza violenza. Tali corsi conterranno anche una parte informativa su ogni metodica riconosciuta adatta ad aiutare la donna a rilassarsi ed a prepararsi a gestire attivamente ed autonomamente il parto e la nascita.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1981, n. 1465.

Comune di Grottaferrata. Variante al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare n. 120 del 3 giugno 1978.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 998 in data 19 dicembre 1972 con cui è stato approvato il piano regolatore generale di Grottaferrata;

Considerato che con ricorsi al tribunale regionale amministrativo e successivamente al Consiglio di Stato, i signori Ciocchetti Urbano e Salabé Adolfo, rispettivamente proprietari di aree di mq. 1.000 e di mq. 5.400 hanno chiesto che la destinazione F1 (verde pubblico) imposta alle loro aree dal piano regolatore generale venisse annullata e sostituita rispettivamente con la destinazione «zona estensiva D1» per la prima e «zona D2» per la seconda;

che con decisioni n. 1065 e 873 dell'8 luglio 1977, il Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi dei suddetti signori Ciocchetti e Salabé ha annullato la delibera di approvazione del piano regolatore generale di Grottaferrata, limitatamente alla parte impugnata dai ricorrenti;

Vista la delibera consiliare n. 120 del 29 marzo 1978, vista dalla sezione di controllo sugli atti degli enti locali nella seduta del 27 giugno 1978, verbale n. 125, con cui il comune di Grottaferrata — in conseguenza delle citate decisioni — ha adottato una variante al piano regolatore generale del proprio territorio, con la quale le due aree di proprietà dei sigg. Ciocchetti e Salabé, già destinate dal piano regolatore generale a zona F1 (verde pubblico) assumono destinazione rispettivamente di zona estensiva D1 la prima e zona estensiva D2 la seconda;

che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, effettuata a norma di legge, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che le due modifiche non incidono sulle linee e gli indirizzi del piano vigente, in quanto la modesta riduzione delle aree a verde pubblico (mq. 5.400 circa) appare irrilevante rispetto all'entità globale delle aree a tale scopo riservate dal piano stesso, che assicura una dotazione maggiore di quella minima stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la relazione della sezione urbanistica regionale n. 1380 in data 8 febbraio 1980;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio;

Delibera:

all'unanimità:

E' approvata la variante al piano regolatore generale di Grottaferrata, adottata con deliberazione consiliare n. 120 del 3 giugno 1978 secondo la graficizzazione di cui alla planimetria in scala 1 : 5000 relativa alla zonizzazione generale del territorio comunale vista dallo assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio

La presente delibera verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Presidente

SANTARELLI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 15 aprile 1981, verbale 487/301.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1981, n. 5929.

Comune di Sant'Oreste. Variante al piano di zona.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 6028 del 23 dicembre 1974 con la quale venne approvato il regolamento edilizio e programma di fabbricazione e il piano di zona del comune di Sant'Oreste;

Vista la deliberazione del consiglio comunale 5 gennaio 1977, n. 20, approvata dalla competente sezione di controllo in data 29 gennaio 1979, verbale n. 20, con la quale il comune di Sant'Oreste ha adottato una variante al piano di zona del proprio territorio;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna osservazione;

Considerato che la variante come sopra proposta dal comune di Sant'Oreste prevede un ampliamento del piano delle zone da destinare all'edilizia residenziale pubblica approvato, in uno con il programma di fabbricazione, da questa Giunta regionale del Lazio con la deliberazione sopracitata;

che tale variante, la quale non incide sui criteri e gli indirizzi del programma di fabbricazione predetto, si è resa necessaria, soprattutto, per elevare le capacità ricettive del piano di zona vigente da 400 a 650 vani, corrispondenti al 40 % del fabbisogno abitativo totale da soddisfare in un arco decennale, secondo le previsioni del ripetuto programma di fabbricazione (1625 vani);

che tale aumento di previsione è stato, peraltro, ottenuto con un modesto incremento (mq. 4620) delle superfici già destinate dal piano di zona all'utilizzazione residenziale (mq. 48.109) mediante la riduzione delle zone a verde pubblico previste originariamente in misura effettivamente esuberante;

che, infatti, nonostante la riduzione predetta, le aree con destinazione a verde pubblico sono tali da assicurare ad ogni abitante una più che sufficiente dotazione;

Considerato che la variante in questione propone altresì un ridimensionamento della viabilità, secondo un nuovo tracciato che appare più rispondente alle effettive esigenze dell'insediamento che il piano di zona è destinato a ricevere;

che, pur ritenendo la variante nel suo insieme ammissibile, si è dell'avviso che la stessa necessità di alcune prescrizioni atte a migliorarne la funzionalità e che possono dall'amministrazione comunale essere osservate nella fase attuativa della variante medesima;

che, in particolare, per quanto riguarda la zona commerciale (comprensorio x) si ritiene che essa sia alquanto sopradimensionata per le necessità dei 650 abitanti che si prevede di insediare nel piano, tenuto anche conto che nei restanti comprensori è prevista altra volumetria non residenziale;

che, pertanto, al fine di ottenere un maggior contenimento della zona in questione, è da prescrivere la riduzione a 2.50 mc/mq dell'indice fondiario per essa attualmente previsto nella misura di 4.50 mc/mq.);

Considerato, per quanto concerne la volumetria non residenziale prevista fuori della zona commerciale, che la variante proposta non ne precisa la ubicazione;

che, pertanto, per evitare che in fase attuativa tale volumetria venga utilizzata in comprensori destinati a case a schiera, si ritiene di dover prescrivere che tale cubatura si riferisca ai soli comprensori A, E, F ed H a tipologia plurifamiliare;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico consultivo, con voto 16/7 emesso nella adunanza del 14 febbraio 1981;